

**Imprese ferroviarie con certificato di  
sicurezza passeggeri**

Loro Sedi

**Aziende Ferroviarie di cui al D.M. 5/8/2016**

Loro Sedi

**Soggetti che operano sulle reti ferroviarie  
isolate**

Loro Sedi

**OGGETTO: Impiego di veicoli storici e adibiti ad uso turistico su linee in esercizio**

In merito a quanto in oggetto, si ricorda che l'utilizzo di veicoli storici è subordinato alla condizione che essi siano registrati nel RIN con la dicitura "**Veicolo storico, circolazione regolamentata alle condizioni di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128**".

È responsabilità di ciascuna Impresa Ferroviaria verificare la presenza di tale condizione, indispensabile per poter utilizzare tali veicoli in composizione ai treni storici, in mancanza della quale dovranno essere attivate dalle stesse imprese le procedure in vigore per richiedere l'aggiornamento dei dati inseriti nel registro.

Inoltre, l'utilizzo di veicoli storici e di veicoli adibiti ad uso turistico, ai sensi della legge 9 agosto 2017, n. 128, sulle linee in esercizio è subordinato alla dimostrazione del controllo dei rischi connessi, per come descritto nel Sistema di Gestione della Sicurezza.

Si chiede quindi a codeste Imprese ferroviarie, che intendano impiegare veicoli storici e veicoli adibiti ad uso turistico, ai sensi della legge 9 agosto 2017, n. 128, sulle linee in esercizio di trasmettere a questa Agenzia, entro il **6 dicembre 2019**, l'elenco dei veicoli utilizzati, le linee in esercizio percorse ed i documenti del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza in cui sono descritte tali attività, le modalità di funzionamento sicuro e di controllo dei rischi ad esse connessi, nonché l'evidenza dell'iscrizione al RIN o dell'attivazione dell'aggiornamento dei dati nel registro.

La possibilità di impiegare veicoli storici e turistici sulle linee in esercizio è subordinata alla dimostrazione di quanto suindicato; il mancato riscontro non consentirà l'effettuazione di tali attività fino al necessario aggiornamento del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e/o del RIN.

La mancata ottemperanza a quanto richiesto entro i suddetti termini è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Il Direttore

ing. Marco D'Onofrio

D'ONOFRIO MARCO  
AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
13.11.2019 05:42:28  
UTC

LASCHI ALESSANDRO  
AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
13.11.2019 04:52:48  
UTC